



Circ. n.18/2020

Perugia, li 9 novembre 2020

Ai gentili

Clienti

Loro Sedi

*Oggetto: rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 – Decreto Agosto – art. 110
Decreto Legge n. 104/2020.*

Gentile cliente,

Con la pubblicazione in G.U. del D.L. n. 104/2020 (GU n.203 del 14-8-2020 – Suppl. Ordinario n.30) sono in vigore dal 15-8-2020 ulteriori misure urgenti e straordinarie per il sostegno e il rilancio dell'economia in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivante dal Covid-19 (c.d. Coronavirus).

Tra queste una riguarda le imprese che potranno effettuare nel bilancio 2020 una rivalutazione agevolata dei beni e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Il Decreto Agosto è stato successivamente convertito con modifiche con la legge di conversione del 13 ottobre 2020, n. 126. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate tra i segni ((...)).

* * *

Art. 110 – Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020: l'art. 110 prevede che:

"1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, puo' essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e

SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A
Registro dei Revisori Legali n.99327 D.M. 05/11/99 G.U. n.91 del 16/11/1999

06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075 5722661 - Fax 075 5717996 – e-mail: simone.bucaioni@odceperugia.it
www.studiobucaioni.it

nella nota integrativa. ((Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.))

3. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalita' indicate al comma 6.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione puo' essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

...omissis...

* * *

Si tratta di una norma che agevola l'emersione nel bilancio 2020 dei plusvalori latenti dei beni e delle partecipazioni, a esclusione degli immobili merce, con la possibilità anche di **riconoscimento fiscale dei maggiori valori** iscritti mediante il versamento di una **imposta sostitutiva del 3%**, particolarmente vantaggiosa rispetto alle aliquote normalmente previste dalle leggi di rivalutazioni precedenti.

I maggiori valori saranno fiscalmente riconosciuti, in caso di versamento dell'imposta sostitutiva, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, ovvero dall'esercizio 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, con effetto sulla **deducibilità delle quote di ammortamento**, mentre a partire dal 1 gennaio 2024, sempre per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, ai fini del calcolo delle **plusvalenze e minusvalenze** fiscali in caso di cessione dei beni rivalutati o di assegnazione ai soci dei beni rivalutati.

E' dunque possibile, alternativamente:

- effettuare la rivalutazione ai soli fini del bilancio, senza assolvimento di imposte sostitutive;
- effettuare la rivalutazione ai fini del bilancio e ai fini fiscali mediante il versamento dell'imposta sostitutiva del 3%.

Versamento delle imposte sostitutive

L'imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori attribuiti ai beni e l'eventuale imposta sostitutiva del 10% di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione sono versate in unica soluzione o in 3 quote annuali di pari importo **entro il 30 giugno 2021**, ovvero entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

* * *

La rivalutazione potrà essere effettuata sui **beni materiali e immateriali**, sulle **partecipazioni** in società controllate e collegate, iscritti tra le immobilizzazioni nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Il limite massimo di rivalutazione è individuabile, alternativamente, nel **valore d'uso** o nel **valore di mercato**.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la necessaria assistenza.

Simone Bucaioni

